Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

Albo 172/2025

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

R E N D E N O T O

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali;

2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) Cittadinanza Italiana,
   b) Buona condotta morale,
   c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
   d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
   e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

   a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
   b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
   c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Rapone, 22.04.2025

COMUNE DI RAPONE PROV. DI POTENZA

IL SINDACO
Ing. Felicetta LORENZO

Corso Umberto I, n° 18 - **CAP:** 85020 – **Codice Fiscale:** 80002430769 | **P. IVA:** 00263500761 | **Telefono:** 0976 96100
sito web: www.comune.rapone.pz.it - **e-mail:** protocollo@comunerapone.com - **PEC:** anagrafe.comune.rapone@pec.it